



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 762

Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle attività agricole

Indice

1. DDL S. 762 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 762.....	4

1. DDL S. 762 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 762
XVIII Legislatura

Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività agricole

Iter

26 maggio 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.762

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Daniela Donno](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Sergio Puglia](#) ([M5S](#)), [Cataldo Mininno](#) ([M5S](#)), [Susy Matriciano](#) ([M5S](#)), [Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)), [Michela Montevicchi](#) ([M5S](#)), [Marco Pellegrini](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 agosto 2018**; annunciato nella seduta n. 33 del 7 agosto 2018.

Classificazione TESEO

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA , LAVORATORI AGRICOLI

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in **sede redigente** il 26 maggio 2020. Annuncio nella seduta n. 221 del 26 maggio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 762

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 762

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DONNO**, **PUGLIA**, **MININNO**, **MATRISCIANO**, **ROMANO**, **MONTEVECCHI** e **Marco PELLEGRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività agricole

Onorevoli Senatori. - Come evidenziato nella XVII legislatura dalla «Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», per «caporalato» si intende un'espressione criminale, spesso collegata ad organizzazioni, diretta allo sfruttamento della manodopera con metodi illegali.

Questa pratica sorge dall'incontro illegale tra le esigenze del committente, che riceve un servizio a costi più bassi, e quelle del caporale, che trae profitto dall'attività di intermediazione.

L'agricoltura, dove per la natura stessa del settore occorre far fronte alla stagionalità delle colture che richiede la concentrazione di lavoratori per periodi brevi, e l'edilizia sono i settori più esposti a questo fenomeno; risulta coinvolto anche il settore della pastorizia e della pesca.

I caporali quasi sempre reclutano la manodopera in punti di raccolta predeterminati e si occupano dell'accompagnamento presso i luoghi di lavoro; il pagamento di regola si limita alla giornata, sottraendo una quota da quanto corrisposto dal committente. Ciò genera un rapporto di forza e una soggezione del lavoratore che è ben consapevole dell'obbedienza e del silenzio che deve al caporale. Non di rado ai lavoratori vengono offerte anche soluzioni abitative e vitto.

Le vittime di tale sistema sono prestatori d'opera che si trovano in condizione di particolare fragilità, e che accettano tali condizioni di lavoro per bisogno. La maggioranza sono immigrati, spesso sprovvisti di regolari documenti di soggiorno, ma anche molti cittadini italiani sono vittime di questo sfruttamento. Una situazione aggravata a causa della crisi economica e dall'aumento dell'immigrazione irregolare e che coinvolge sempre più spesso donne.

Alla luce di quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Placido Rizzotto di FLAI-CGIL il caporalato in agricoltura, fenomeno criminale presente in tutta Italia, da Nord a Sud, ha un costo per le casse dello Stato, in termini di evasione contributiva, non inferiore ai 600 milioni di euro l'anno. Un fenomeno che coinvolge almeno 400.000 lavoratori agricoli (più dell'80 per cento sono stranieri) che si confrontano ogni giorno con questa arcaica pratica di sfruttamento, spesso gestita dalla criminalità organizzata.

Le aziende che fanno ricorso ai lavoratori stagionali, esterni all'azienda e necessari solo per alcuni giorni, sono diffuse in tutte le regioni, sia nelle province ad alta vocazione agricola, sia nelle periferie metropolitane per l'edilizia, per i trasporti o per il facchinaggio, tanto da poter definire un vero e proprio «caporalato urbano». Con tale reclutamento si realizza un abbattimento dei costi e quindi una scorretta concorrenza tra le imprese.

Il rapporto con i caporali per gli imprenditori è risolutivo di gran parte dei problemi: reclutamento dei braccianti o dei lavoratori nei cantieri edili, anche in poche ore, nessun adempimento burocratico, rapporto di lavoro non dichiarato, costi della manodopera che risultano dimezzati, nessun sindacato e soprattutto nessun costo e onere per la sicurezza.

Anche alla luce dell'ultima relazione, relativa al caporalato, della citata Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si evidenzia la mancanza degli aspetti preventivi anzitutto per quanto concerne la disciplina contro gli infortuni sul lavoro, in quanto tutti i provvedimenti attuati e previsti sono per lo più repressivi. Questi ultimi purtroppo risultano molto spesso inefficaci e addirittura difficilmente applicabili a causa della «tenuità del fatto» e delle lungaggini della giustizia, con alti rischi di prescrizione per queste fattispecie di reato.

Per rimediare a tale situazione l'articolo unico del presente disegno di legge interviene sull'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto «testo unico sulla sicurezza del lavoro»), il quale attualmente, in via preventiva, dispone la comunicazione all'organo di vigilanza competente delle attività che prevedono solo lavorazioni industriali, escludendo quindi le attività agricole.

Prevedere ad integrazione anche quest'ultime, invece, consentirebbe di disporre di un censimento dei territori e di conoscere tutte le parti attrici del processo produttivo attribuendogli in via preventiva le relative responsabilità in materia di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelli esistenti,» sono inserite le seguenti: «o in caso di attività agricole,»;

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*b-bis)* descrizione dei prodotti adoperati e macchine utilizzate».

